



LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. PROMOSSA DA TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

\* \* \* \* \*

**Dublino, 17 aprile 2018** – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, a seguito dell'esecuzione del Contratto di Compravendita (come definito *infra*), Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l' "**Offerente**") con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**") rende noto che in data odierna si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l' "**Offerta**") sulle azioni ordinarie di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**Banca Intermobiliare**" o l' "**Emittente**"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (il "**Mercato Telematico Azionario**" o "**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l'Offerente provvederà a promuovere l'Offerta presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

\* \* \* \* \*

**1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

**1.1 L'Offerente e la relativa compagine sociale**

L'Offerente è una "*special purpose vehicle*" di diritto irlandese, società rilevante ai fini dell'applicazione della Sezione 110 dell'*Irish Taxes Consolidation Act* del 1997 (come successivamente modificato), con sede legale in George's Dock, n. 3, IFSC, Dublino (Irlanda), iscritto al registro delle imprese irlandese (*Companies Registration Office Ireland*) con numero 535698 e gestito da Attestor Capital LLP ("**Attestor Capital**"), in qualità di *investment manager*. L'Offerente è stato costituito in Irlanda in data 22 novembre 2013 nella forma di "*limited liability company by shares*" e, successivamente, in data 6 agosto 2016 è stato trasformato in "*designated activity company*".

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente ammonta a Euro 1.000, interamente versato, suddiviso in n. 1.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell'Offerente.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Trinity Investments Charitable Trust nell'interesse di persone, attività o finalità esclusivamente a scopo di beneficenza (*charity*) ai sensi delle leggi irlandesi, in conformità alle condizioni di cui alla "*declaration of trust*" del 7 aprile 2014. Trinity Investments Charitable Trust non è coinvolto nell'amministrazione di Trinity la quale è attribuita, secondo quanto di seguito dettagliato, ad Attestor Capital.

L'Offerente, in virtù dell'*investment management agreement* stipulato il 24 luglio 2017, come successivamente modificato, (l'**Investment Management Agreement**"), ha attribuito il ruolo di gestore a Attestor Capital, *limited liability partnership* costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 8 agosto 2011, con sede legale in Balderton Street, n. 20, Londra, W1K 6TL (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese d'Inghilterra e Galles (*Companies House Register*) con numero OC366937. Pertanto, gli investimenti dell'Offerente vengono individuati, su base discrezionale e in conformità ai criteri definiti nell'Investment Management Agreement da Attestor Capital, il quale provvede altresì alla gestione degli stessi. In aggiunta a quanto precede, l'organo amministrativo dell'Offerente ha delegato ad Attestor Capital l'ordinaria amministrazione di Trinity.

I membri della *partnership* di Attestor Capital, sono: Jan-Christoph Peters, Anke Christina Heydenreich, Friedrich Andrae, David Alhadeff, Jerome Loustau, Christopher Felix Johannes Guth, Pietro Stella e la società Attestor Services Limited, nessuno dei quali può essere definito, nell'accezione descritta dalla normativa italiana, tecnicamente come amministratore e, dunque, in grado di esercitare un'influenza dominante sulle decisioni di Attestor Capital, fatta eccezione per Jan-Christoph Peters il quale è l'unico soggetto munito di poteri in parte assimilabili a quelli di un amministratore secondo le categorie dell'ordinamento italiano. Il capitale sociale di Attestor Capital è detenuto in misura pari al 90% da Attestor Services Limited, *private limited company* costituita ai sensi delle leggi d'Inghilterra e del Galles in data 27 luglio 2011, con sede legale in Balderton Street, n. 20, Londra, W1K 6TL (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese d'Inghilterra e Galles (*Companies House Register*) con numero 07720342, la quale è pertanto titolare di una pari percentuale dei diritti di voto.

Il capitale sociale di Attestor Services Limited è interamente detenuto da Attestor Capital Ltd, *private limited company* costituita ai sensi delle leggi delle Isole Cayman, in data 25 luglio 2011, con sede legale in Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman, iscritta al registro delle imprese delle Isole Cayman con numero 259885. Il capitale sociale di Attestor Capital Ltd è a sua volta interamente detenuto da Jan-Christoph Peters e Anke Christina Heydenreich in misura pari, rispettivamente, al 70% e al 30%, i quali sono pertanto titolari di una pari percentuale dei diritti di voto.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Offerente ottiene le risorse finanziarie necessarie mediante l'emissione di *profit participating notes* ("PPNs"), ovvero strumenti di partecipazione agli utili, quotati presso l'*Irish Stock Exchange* in data 22 marzo 2014, la cui sottoscrizione è riservata ad Attestor Value Master Fund LP, *limited partnership* costituita ai sensi delle leggi delle Isole Cayman in data 3 novembre 2011, con sede legale in Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman, iscritta al registro delle imprese delle Isole Cayman con numero 53343. Si precisa che la titolarità delle PPNs non conferisce alcun diritto di controllo o di voto. Ai fini dell'acquisto della Partecipazione di Maggioranza (come definita *infra*) e per far fronte all'Esborso Massimo (come definita *infra*), Attestor Value Master Fund LP ha sottoscritto e liberato delle PPNs al fine di dotare Trinity delle risorse finanziarie necessarie. Attestor Value Master Fund LP è un fondo di investimento partecipato da investitori di varia natura quali investitori privati (*high net worth individual*) e istituzionali nonché *endowment fund* e istituzioni di beneficenza e ulteriori e diverse tipologie di investitori.


Attestor Value Master Fund LP ha nominato quale proprio *general partner* Attestor Value Fund GP Limited, *limited liability company* costituita ai sensi delle leggi delle Isole Cayman, avente sede legale in Maples Corporate Service Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman, iscritta al registro delle imprese con numero 319236. Ad Attestor Value Fund GP Limited, in quanto *general partner* di Attestor Value Master Fund LP, sono demandate tutte le decisioni inerenti la gestione e l'organizzazione di Attestor Value Master Fund LP. Il capitale sociale di Attestor Value Fund GP Limited è interamente posseduto da Jan-Christoph Peters.

Fermo restando quanto sopra descritto in merito alla catena partecipativa dell'Offerente, Attestor Capital è il soggetto cui è demandata l'effettiva gestione di Trinity nonché l'amministrazione ordinaria della medesima. Attestor Capital ha, pertanto, piena autorità su qualsivoglia decisione di investimento dell'Offerente. In ragione di quanto precede, alla data della presente Comunicazione, Attestor Capital, in qualità di *investment manager* dell'Offerente, controlla lo stesso ai fini dell'art. 93 del TUF. Attestor Capital, sempre ai fini dell'art. 93 del TUF,

è a sua volta controllata indirettamente, attraverso Attestor Services Limited e Attestor Capital Ltd, da Jan-Christoph Peters.

Jan-Christoph Peters è socio unico di Attestor Value Fund GP Limited, società cui, secondo quanto sopra descritto, è demandata la gestione e l'organizzazione del governo societario di Attestor Value Master Fund LP che, attraverso la sottoscrizione delle PPNs, finanzia gli investimenti dell'Offerente.

Si riporta nella *chart* che segue una sintesi grafica della struttura societaria dell'Offerente.



## 1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

Ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF, Attestor Capital, Attestor Services Limited, Attestor Capital Ltd e Jan-Christoph Peters sono persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le "**Persone che Agiscono di Concerto**"). In particolare, Attestor Capital, Attestor Services Limited, Attestor Capital Ltd e Jan-Christoph Peters devono essere considerate persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF in quanto controllano, direttamente o indirettamente (a seconda dei casi), l'Offerente.

## 1.3 Emittente

L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede sociale in Torino, Via Gramsci, n. 7, P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione il Registro delle Imprese di Torino 02751170016, con capitale sociale pari ad Euro 156.209.463,00, interamente versato, suddiviso in n. 156.209.463 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. L'Emittente è iscritta al n. 5319 all'Albo Banche tenuto da Banca d'Italia; codice azienda bancaria n. 3043.7. Le azioni dell'Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* del TUF; codice ISIN IT0000074077.

### 1.3.1 Soci rilevanti

Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza (come definita *infra*) da parte di Trinity, nonché sulla base dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data della presente Comunicazione, oltre all'Offerente, vi è un solo azionista titolare di una partecipazione superiore al 3% ovvero Pietro D'Agù detentore di una partecipazione diretta rappresentativa del 9,045% del capitale sociale di Banca Intermobiliare. Al riguardo, si rende altresì noto che, per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data della

presente Comunicazione, le azioni costituenti la predetta partecipazione sociale sono concesse in pegno a favore di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa.

### 1.3.2 *Azioni proprie*

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 6.577.363 azioni di Banca Intermobiliare (le “**Azioni Proprie**”), rappresentative del 4,21% del relativo capitale sociale. Le Azioni Proprie rientrano tra le Azioni (come definite *infra*) e, come tali, sono oggetto dell'Offerta.

## 2. **PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA**

### 2.1 **Presupposti giuridici dell'Offerta**

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione in data odierna (la “**Data di Esecuzione**”) del contratto di compravendita stipulato il 24 ottobre 2017 tra l'Offerente, in qualità di acquirente, e Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in qualità di venditore (il “**Contratto di Compravendita**”), in forza del quale l'Offerente si è impegnato ad acquistare da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, che si è impegnata a vendere, n. 107.483.080 azioni ordinarie di Banca Intermobiliare, pari complessivamente al 68,807% del capitale sociale (la “**Partecipazione di Maggioranza**”) nonché, ai medesimi termini economici e al verificarsi di determinate condizioni entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione (*i.e.* 24 ottobre 2019), la Partecipazione Aggiuntiva (come definita *infra*).

In particolare, ad esito della procedura competitiva indetta da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa ai fini della cessione della partecipazione azionaria dalla stessa detenuta in Banca Intermobiliare:

- (i) in data 24 ottobre 2017, Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa e l'Offerente hanno stipulato il Contratto di Compravendita;
- (ii) l'esecuzione del Contratto di Compravendita, comportando l'acquisizione di partecipazioni qualificate<sup>1</sup> (dirette o indirette) in soggetti sottoposti a vigilanza, è stata condizionata all'ottenimento delle seguenti autorizzazioni: **(a)** da parte della Banca Centrale Europea e Banca d'Italia, per l'acquisizione diretta della Partecipazione di Maggioranza in Banca Intermobiliare; **(b)** da parte di Banca d'Italia per l'acquisizione indiretta delle partecipazioni qualificate in Symphonia SGR S.p.A. e BIM Fiduciaria S.p.A.; **(c)** da parte di IVASS per l'acquisizione indiretta della partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A. Relativamente alla cessione della Partecipazione di Maggioranza, effettuata da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in data 24 ottobre 2017, è stata depositata apposita istanza ai fini dell'ottenimento del “*nulla osta*” ex art. 90, comma 2, del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e Banca d'Italia ha comunicato di non rilevare profili ostativi al perfezionamento della suddetta cessione;
- (iii) in data 14 marzo 2018, IVASS ha rilasciato l'autorizzazione di propria competenza;
- (iv) in data 5 aprile 2018, Banca Centrale Europea ha rilasciato l'autorizzazione di propria competenza;
- (v) in data 6 aprile 2018, Banca d'Italia ha rilasciato la propria autorizzazione di propria competenza;
- (vi) essendosi verificate tutte le predette condizioni, in data 17 aprile 2018 l'Offerente ha perfezionato l'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza, per un corrispettivo costituito in: **(a)** un prezzo iniziale

---

<sup>1</sup> Per “*partecipazioni qualificate*” si intendono le partecipazioni in società vigilate che comportino, tra l'altro, il controllo, la possibilità di esercitare un'influenza notevole ovvero attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari alle soglie di cui agli artt. 19 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, 15 del TUF e 68 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209.

pari ad Euro 0,22411 per ciascuna azione Banca Intermobiliare, e dunque per un totale pari a Euro 24.088.033,06, che è stato integralmente corrisposto dall'Offerente a Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa alla Data di Esecuzione; e **(b)** un prezzo variabile differito (c.d. *earn-out*), il quale sarà definito in funzione degli utili di Banca Intermobiliare risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Alla Data di Esecuzione si sono dunque verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta, poiché l'Offerente, ad esito dell'operazione sopra descritta, è venuto a detenere complessive n. 107.483.080 azioni rappresentative del 68,807% del capitale sociale di Banca Intermobiliare (e del 71,832% al netto delle Azioni Proprie).

In aggiunta a quanto precede, costituendo l'acquisizione della Partecipazione di Maggioranza un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'Offerente ha verificato che i fatturati delle imprese interessate non superassero le soglie di cui all'art. 16 della predetta Legge 10 ottobre 1990 n. 287. Pertanto, l'operazione non è stata notificata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia, con comunicazione del 2 novembre 2017, l'Offerente ha informato l'Autorità dell'acquisizione. In data 8 novembre 2017, questa ha inviato formale richiesta di informazioni ai fini all'accertamento dei fatturati di Trinity e Banca Intermobiliare, le quali hanno fatto seguito alla suddetta richiesta il 14 novembre 2017. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel corso dell'adunanza del 5 dicembre 2017, ha preso atto delle informazioni fornite.

Si segnala che il Contratto di Compravendita disciplina altresì, come meglio descritto al successivo Paragrafo 3.1, la possibile cessione di ulteriori: **(i)** n. 2.454.443 azioni, rappresentative dell'1,571% del capitale sociale di Banca Intermobiliare (e del 1,640% al netto delle Azioni Proprie), divenute di titolarità di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di Compagnia Finanziaria Torinese S.p.A. nella medesima e oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-*sexies* del TUF (le "**Azioni Ex Cofito**"); e **(ii)** n. 1.617.055 azioni, rappresentative dell'1,035% del capitale sociale dell'Emittente (e dell'1,081% al netto delle Azioni Proprie), detenute da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, la cui è titolarità è stata, per quanto a conoscenza dell'Offerente, contestata in sede giudiziale da Ma.Va. s.s. nell'ambito di un procedimento dalla medesima promosso dinanzi al Tribunale di Milano del quale è stata dichiarata l'interruzione in seguito all'assoggettamento di Veneto Banca S.p.A. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (le "**Azioni Ma.Va.**" e, congiuntamente alle Azioni Ex Cofito, la "**Partecipazione Aggiuntiva**").

## 2.2 Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione di Maggioranza in esecuzione al Contratto di Compravendita e sarà dallo stesso adempiuto.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente non ancora di titolarità dell'Offerente.

L'Offerente intende supportare l'Emittente nell'attuazione del piano industriale per il periodo 2017-2021 basato, tra l'altro, su una strategia di rilancio del gruppo di cui Banca Intermobiliare è a capo finalizzata al raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo del proprio *core business*. Inoltre, l'Offerente si propone di coadiuvare e sostenere l'Emittente nella realizzazione di un'articolata manovra finalizzata al *de-risking* delle attività di Banca Intermobiliare, accompagnata da un consistente rafforzamento patrimoniale volto al mantenimento di adeguati livelli di capitalizzazione a fini regolamentari, anche in ragione degli effetti del suddetto *de-risking* delle attività, il tutto da attuarsi attraverso:

- (i) il deconsolidamento dell'intero portafoglio di attività deteriorate dell'Emittente per il tramite di una incisiva operazione di "autocartolarizzazione" delle stesse (c.d. *self-securitisation*), per un valore contabile lordo stimato in circa Euro 633 milioni. La predetta operazione potrebbe comportare l'emissione di titoli *senior* (*senior notes*), sottoscritti inizialmente da Banca Intermobiliare, e di titoli *junior* (*junior notes*), ugualmente sottoscritti dall'Emittente e successivamente assegnati gratuitamente agli azionisti di Banca Intermobiliare una volta conclusa l'Offerta e l'aumento di capitale di cui all'operazione di rafforzamento patrimoniale di seguito

indicata, ferme restando le opportune valutazioni e determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

- (ii) una manovra di rafforzamento del patrimonio dell'Emittente per un importo pari a complessivi Euro 121 milioni, consistente in un'operazione di aumento di capitale, scindibile e in opzione, dell'importo di Euro 91 milioni e nella dismissione di *asset* non strategici per la quota rimanente, ferme restando le opportune valutazioni e determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

A tal riguardo, l'Offerente, oltre ad aver confermato il pieno supporto all'attuazione del suddetto piano industriale, ha assunto nei confronti dell'Emittente l'impegno a garantire la provvista del citato aumento di capitale, esercitando i diritti di opzione di propria spettanza e, conseguentemente, sottoscrivendo integralmente le azioni dagli stessi rivenienti; nonché, nei limiti di cui al punto (ii) che precede, tutto l'importo che dovesse risultare non sottoscritto.

Tale impegno è stato assunto dall'Offerente sulla base delle seguenti assunzioni: **(a)** che, nelle more dell'implementazione delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, non emergano informazioni e non si verifichino eventi, fatti o circostanze relativi a Banca Intermobiliare o al suo mercato di riferimento tali da mutare in modo significativamente peggiorativo le stime o previsioni indicate nel piano industriale per il periodo 2017-2021 poste alla base delle predette operazioni o in ogni caso tali da comportare un fabbisogno patrimoniale significativamente maggiore o da richiedere un intervento significativamente più oneroso da parte dell'Offerente; e **(b)** che le predette operazioni siano necessariamente interdipendenti fra loro, non potendosi dare seguito a o comunque valutare in modo non correlato (anche da un punto di vista economico) solo alcune di esse.

Ferme restando le opportune valutazioni e determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito al prospettato aumento di capitale, considerata l'entità dello stesso e l'elevata incidenza delle sue dimensioni rispetto alla capitalizzazione di Borsa di Banca Intermobiliare, anche alla luce dei meccanismi di *pricing* normalmente utilizzati per operazioni di tale natura, tale operazione potrebbe avere importanti effetti di diluizione delle quote di partecipazione per quegli azionisti che non intendessero esercitare i propri diritti di opzione.

### **3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA**

#### **3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta**

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 48.726.383 azioni di Banca Intermobiliare, con valore nominale pari ad Euro 1,00, godimento regolare e interamente sottoscritte, rappresentative del 31,193% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni").

Come indicato al paragrafo 1.3.2 che precede, alla data della presente Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 6.577.363 Azioni Proprie, rappresentative del 4,21% del relativo capitale sociale. Le Azioni Proprie rientrano tra le Azioni e, come tali, sono oggetto dell'Offerta.

Le Azioni corrispondono alla totalità delle azioni emesse da Banca Intermobiliare, dedotte le n. 107.483.080 azioni rappresentative del 68,807% del capitale sociale dell'Emittente (e del 71,832% al netto delle Azioni Proprie) di titolarità dell'Offerente.

Ai sensi del Contratto di Compravendita, l'Offerente si è impegnato inoltre ad acquistare, e Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa a vendere, ai medesimi termini economici previsti per il trasferimento della Partecipazione di Maggioranza, la Partecipazione Aggiuntiva, o anche solo parte di essa (*i.e.* le Azioni Ex Cofito ovvero le Azioni Ma.Va.), a condizione che – entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data sottoscrizione (*i.e.* 24 ottobre 2019) – i rispettivi procedimenti giudiziari siano definiti, con decisioni non più soggette a impugnazioni e altri gravami, e che la piena e disponibile proprietà delle Azioni Ex Cofito e/o delle Azioni Ma.Va. sia stata riconosciuta a favore di Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa. Le azioni oggetto della Partecipazione Aggiuntiva rientrano tra le Azioni e, come tali, sono oggetto dell'Offerta.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni di Banca Intermobiliare o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati.

### 3.2 Corrispettivo unitario e sua determinazione e Controvalore complessivo dell'Offerta

#### 3.2.1 Corrispettivo unitario e sua determinazione

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,22411 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo Base**"). Ad integrazione del Corrispettivo Base, l'Offerente potrebbe dover eventualmente pagare a coloro che avranno aderito all'Offerta per ciascuna Azione portata in adesione e acquistata dall'Offerente un'ulteriore componente di prezzo, da calcolarsi e attribuirsi secondo quanto di seguito indicato (il "**Corrispettivo Variabile Differito**").

Il Contratto di Compravendita prevede che la componente di prezzo variabile (c.d. *earn-out*) da pagare per l'acquisto delle azioni dell'Emittente rappresentative della Partecipazione di Maggioranza, ovvero, ove se ne verificano le condizioni, anche della Partecipazione Aggiuntiva, sia calcolata in funzione degli utili risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2021, normalizzati per escludere componenti straordinarie ("**Utile Normalizzato 2021**"). In particolare, tale componente variabile di prezzo: *(i)* verrà quantificata innanzitutto quale *pro-rata* di un elemento calcolato applicando un moltiplicatore di 4,0x alla differenza positiva tra l'Utile Normalizzato 2021 e l'importo fisso di Euro 20 milioni con un massimale stabilito in Euro 100 milioni (rapportati al 100% delle azioni dell'Emittente in circolazione); *(ii)* ove esistente, verrà ridotta *(a)* del *pro-rata* dell'importo di eventuali accantonamenti di Banca Intermobiliare sul portafoglio crediti *performing* al 30 giugno 2017 che dovessero essere effettuati nei bilanci consolidati del gruppo di cui Banca Intermobiliare è a capo per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e *(b)* di eventuali passività derivanti dal verificarsi di determinati "*eventi di rischio*" relativi a Banca Intermobiliare e alle società del Gruppo nonché dall'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa all'Offerente; e *(iii)* sarà pagato nel 2022.

In ragione di quanto precede, il Corrispettivo Variabile Differito: *(i)* sarà pari alla predetta componente variabile di prezzo, come determinata ai sensi delle richiamate disposizioni del Contratto di Compravendita, diviso il numero di azioni in circolazione; e *(ii)* considerato il *cap* sopraesposto potrà essere pari a massimi Euro 0,66833 per azione.

La somma del Corrispettivo Base e del Corrispettivo Variabile Differito per ciascuna Azione portata in adesione e acquistata dall'Offerente, pari a complessivi massimi Euro 0,89244, rappresenta il corrispettivo massimo complessivo che l'Offerente potrà pagare a ciascun aderente (il "**Corrispettivo Massimo Complessivo**").

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con il medesimo per l'acquisto di azioni di Banca Intermobiliare nei dodici mesi anteriori alla data della presente Comunicazione. Invero, il corrispettivo coincide con il prezzo pagato e, per quanto concerne la sola eventuale componente di prezzo variabile (c.d. *earn-out*), da pagare dall'Offerente per l'acquisto da Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa delle azioni dell'Emittente rappresentative della Partecipazione di Maggioranza, ovvero, ove se ne verificano le condizioni, anche della Partecipazione Aggiuntiva, o anche solo parte di essa (*i.e.* le Azioni Ex Cofito ovvero le Azioni Ma.Va.).



Il corrispettivo dell'Offerta si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Fatta eccezione per l'acquisto della Partecipazione di Maggioranza da parte dell'Offerente, negli ultimi dodici mesi l'Offerente e, per quanto a sua conoscenza, le Persone che Agiscono di Concerto non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di azioni dell'Emittente.

Si segnala infine che, ad eccezione di quanto descritto nella presente Comunicazione, non sono stati sottoscritti ulteriori accordi, né sono stati pattuiti corrispettivi ulteriori anche in natura, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del corrispettivo dell'Offerta.

### 3.2.2 Media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie dell'Emittente nei dodici mesi precedenti la data dell'annuncio della sottoscrizione del Contratto di Compravendita

Il corrispettivo dell'Offerta si confronta come segue con le medie aritmetiche, ponderate per i volumi giornalieri, dei prezzi ufficiali delle azioni dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 24 ottobre 2017, ultimo giorno di borsa aperta precedente l'annuncio al mercato della sottoscrizione del Contratto di Compravendita, quindi per il periodo dal 25 ottobre 2016 al 24 ottobre 2017 (estremi inclusi).

Periodo	Volumi	Controvalori	Prezzo medio ponderato	Premio implicito Corrispettivo Base	Premio implicito Corrispettivo Massimo Complessivo
	migliaia di azioni	€ 000	€	%	%
25 ottobre – 31 ottobre 2016	896,49	1.347,46	1,50	(85,09%)	(42,50%)
novembre 2016	491,65	713,46	1,45	(84,56%)	(40,44%)
dicembre 2016	1.030,93	1.420,86	1,38	(83,74%)	(37,29%)
gennaio 2017	1.156,34	1.700,61	1,47	(84,76%)	(41,23%)
febbraio 2017	682,24	979,49	1,44	(84,39%)	(39,80%)
marzo 2017	2.393,47	3.544,76	1,48	(84,87%)	(41,64%)
aprile 2017	1.555,84	2.303,92	1,48	(84,87%)	(41,64%)
maggio 2017	849,13	1.212,41	1,43	(84,30%)	(39,47%)
giugno 2017	2.503,48	3.420,90	1,37	(83,60%)	(36,75%)
luglio 2017	1.683,46	2.253,13	1,34	(83,26%)	(35,42%)
agosto 2017	4.548,39	5.482,35	1,21	(81,41%)	(28,30%)
settembre 2017	4.055,86	4.555,56	1,12	(80,05%)	(23,05%)
1 ottobre – 24 ottobre	2.627,43	2.643,25	1,01	(77,72%)	(14,09%)
Ultimi 12 mesi	24.474,70	31.578,16	1,29	(82,63%)	(33,01%)

Fonte: Factset

Si segnala che per "Ultimi 12 mesi" si intendono i dodici mesi precedenti al 24 ottobre 2017 (incluso).

### 3.2.3 Media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie dell'Emittente nei dodici mesi precedenti la data della presente Comunicazione

Il corrispettivo dell'Offerta si confronta come segue con le medie aritmetiche, ponderate per i volumi giornalieri, dei prezzi ufficiali delle azioni dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 16 aprile 2018, ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data della presente Comunicazione, quindi, per il periodo dal 17 aprile 2017 al 16 aprile 2018 (estremi inclusi).

Periodo	Volumi	Controvalori	Prezzo medio ponderato	Premio implicito Corrispettivo Base	Premio implicito Corrispettivo Massimo Complessivo
	migliaia di azioni	€ 000	€	%	%
16 aprile – 1 aprile 2018	724,52	413,04	0,57	(60,69%)	51,60%
marzo 2018	1.481,93	832,83	0,56	(60,12%)	53,79%
febbraio 2018	2.222,75	1.429,34	0,64	(65,15%)	34,40%
gennaio 2018	5.275,28	3.391,59	0,64	(65,14%)	34,43%
dicembre 2017	1.259,90	582,70	0,46	(51,54%)	86,87%
novembre 2017	2.649,28	1.560,39	0,59	(61,95%)	46,74%
31 ottobre - 25 ottobre	8.661,13	5.981,86	0,69	(67,55%)	25,14%
24 ottobre - 1 ottobre	2.627,43	2.643,25	1,01	(77,72%)	(14,09%)
settembre 2017	4.055,86	4.555,56	1,12	(80,05%)	(23,05%)
agosto 2017	4.548,39	5.482,35	1,21	(81,41%)	(28,30%)
luglio 2017	1.683,46	2.253,13	1,34	(83,26%)	(35,42%)
giugno 2017	2.503,48	3.420,90	1,37	(83,60%)	(36,75%)
maggio 2017	849,13	1.212,41	1,43	(84,30%)	(39,47%)
30 aprile - 17 aprile 2017	993,45	1.479,42	1,49	(84,95%)	(41,96%)
Ultimi 12 mesi	39.535,98	35.238,77	0,89	(74,86%)	(3,03%)

Fonte: Factset

Si segnala che per "Ultimi 12 mesi" si intendono i dodici mesi precedenti al 16 aprile 2018 (incluso).

### 3.2.4 Controvalore complessivo dell'Offerta

L'esborso massimo per l'Offerta in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni e di attribuzione agli aderenti del Corrispettivo Massimo Complessivo (come indicato *supra*) sarà pari a Euro 43.485.135,89.

Si segnala che in caso di mancata integrazione del Corrispettivo Base, ossia qualora non si verificano le condizioni di attribuzione del Corrispettivo Variabile Differito, il controvalore massimo dell'Offerta, assumendo che: *(i)* tutte le Azioni siano portate in adesione all'Offerta e *(ii)* sia pagato a ciascun aderente il solo Corrispettivo Base, sarà pari a Euro 10.920.069,69.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo dell'Offerta

### 3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 25 giorni di borsa aperta, salvo proroghe o eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento ad esito del Periodo di Adesione, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta (la "**Riapertura dei Termini**"), qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta che sarà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, renda noto di aver già acquistato almeno la metà delle Azioni.

Tuttavia, la Riapertura dei Termini non avrà luogo:

- (i) nel caso in cui l'Offerente, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver già acquistato almeno la metà delle Azioni; o
- (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (ossia pari a più del 90% del capitale sociale dell'Emittente), ovvero del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (ossia pari almeno al 95% del capitale sociale dell'Emittente); o
- (iii) le azioni di Banca Intermobiliare siano soggette a una o più offerte concorrenti.

### 3.4 Revoca delle azioni dalla quotazione

#### 3.4.1 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*

Come meglio precisato di seguito, l'Offerente intende realizzare il *delisting* delle azioni dell'Emittente.

Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 108 del TUF, le Azioni Proprie, saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempirà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'**“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF”**) ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, vale a dire ad un prezzo pari al corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nel comunicato sui risultati dell'Offerta che sarà diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: *(i)* il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali); *(ii)* le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e *(iii)* le modalità e la tempistica dell'eventuale *delisting* delle azioni dell'Emittente.

Si segnala inoltre che, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il **“Regolamento di Borsa”**), sussistendo il summenzionato Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le azioni dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In tal caso, i titolari delle Azioni che decidano di non aderire all'Offerta e che non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

#### 3.4.2 *Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF*

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché in esito all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto per effetto della Riapertura dei Termini, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il **“Diritto di Acquisto”**).

Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie, saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**”), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, ossia ad un prezzo pari al corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel comunicato sui risultati dell'Offerta che sarà diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: *(i)* il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali); *(ii)* le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell'art. 111 del TUF) e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta; e *(iii)* le modalità e la tempistica del *delisting* delle azioni dell'Emittente.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il *delisting* delle azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### 3.4.3 Eventuale scarsità del flottante

Nel caso in cui, indipendentemente dal ricorrere dei presupposti dell' Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di Banca Intermobiliare, anche tenuto conto delle azioni proprie detenute dall'Emittente e dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di partecipazioni rilevanti (ai sensi della normativa applicabile) non rientranti nel flottante, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie di Banca Intermobiliare dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa atteso anche che l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni di Banca Intermobiliare.

In caso di revoca delle azioni di Banca Intermobiliare dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni che non abbiano aderito all'Offerta (salvo quanto indicato nei precedenti Paragrafi 3.4.2 e 3.4.3) saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

## 3.5 Mercato sul quale è promossa l'Offerta

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

#### **4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO**

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene direttamente la Partecipazione di Maggioranza, corrispondente a n. 107.483.080 azioni di Banca Intermobiliare, rappresentative del 68,807% del capitale sociale dell'Emittente (e del 71,832% al netto delle Azioni Proprie).

Si precisa che, alla data della presente Comunicazione, per quanto a conoscenza dell'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente alcuna azione di Banca Intermobiliare. Né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari che conferiscono una posizione lunga sulle azioni dell'Emittente.

#### **5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA**

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza, si richiama quanto indicato al Paragrafo 2.1(ii) che precede in merito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini dell'acquisto della Partecipazione di Maggioranza.

#### **6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) e sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo [www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it).

#### **7. GLOBAL INFORMATION AGENT**

Georgeson S.r.l., con sede legale in Via Emilia, n. 88, Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 218896/99, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

#### **8. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE**

L'Offerente è assistito da Vitale&Co., in qualità di *advisor* finanziario, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.

\* \* \* \* \*

*La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta previa approvazione della CONSOB. Il documento d'offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.*

Fine Comunicato n.0032-17

Numero di Pagine: 14